

STATUTO

**CENTRO DI RIABILITAZIONE
AXIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ENTE DEL TERZO SETTORE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOLOGNA BO VIA GRIECO 8

Numero REA: BO - 354866

Codice fiscale: 04211390374

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-01-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL . 7615 DI RACCOLTA DEL 2 LUGLIO 2019		
STATUTO		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NORME APPLICATIVE		
Articolo 1		
Denominazione		
E’ costituita con sede nel Comune di Bologna, la Società denominata “CENTRO DI RIABILITAZIONE AXIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE”. Ha come contrassegno la sigla “AXIA ETS” che potrà essere usata sia legalmente che commercialmente in luogo della ragione sociale scritta per esteso.		
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.		
Articolo 2		
Durata		
La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria.		
Articolo 3		
Norme applicabili		
Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.		
Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla Legge		

	3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modifi-
	cazioni ed integrazioni,
	TITOLO II
	SCOPO – OGGETTO
	Articolo 4
	Scopo
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quel-
	lo di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavo-
	rativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa,
	inoltre, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
	umana e all’integrazione sociale dei cittadini nell’ambito della riabilitazione, preven-
	zione, educazione, assistenza ed inserimento sociale delle persone affette da disabili-
	tà ed handicap psichici, fisici e sensoriali.
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente,
	delle prestazioni lavorative dei soci.
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle pre-
	stazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla Legge 3
	aprile 2001, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, ovve-
	ro in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, la tutela dei soci lavorato-
	ri viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,
	nell’ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità pre-
	valente, ai sensi dell’art.2514.

	Per il requisito della prevalenza, si rende applicabile, in ogni caso, la disposizione di cui all'art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.
	Su deliberazione del consiglio di amministrazione potrà aderire ad Associazioni di categoria, ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.
	Articolo 5
	Oggetto
	La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento, senza scopo di lucro, delle seguenti attività di interesse generale:
	1)interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
	2)interventi e prestazioni sanitarie;
	3)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
	4)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
	5)ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

	6) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di	
	cui al presente articolo;	
	La Cooperativa esercita le suddette attività in ambito interdisciplinare tramite le se-	
	guenti modalità operative:	
	a) sperimentazione e gestione di servizi territoriali (strutture semiresidenziali, ser-	
	vizi domiciliari ed ambulatoriali) orientati ad una risposta assistenziale integrata e di	
	qualità, rivolta a cittadini di tutte le età con disabilità o limitazioni funzionali. Tali	
	servizi intendono ispirarsi ed operare in un contesto tecnico e culturale teso, innanzi	
	tutto, al rispetto della dignità dell'utente, alla realizzazione di risposte personalizzate	
	del bisogno e il mantenimento delle persone svantaggiate presso il proprio domicilio.	
	Scopo della cooperativa è anche erogare prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di	
	elevato contenuto professionale e con orientamento multi professionale (assistenti di	
	base, educatori, terapisti, tecnici non sanitari, medici...);	
	b) ricerca e sperimentazione nell'ambito dei servizi alla persona;	
	c) prestazioni dirette ed individuali tramite convenzione con enti;	
	d) gestione di servizi ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali a	
	carattere riabilitativo;	
	e) collaborazione con associazioni di utenza e strutture del volontariato per il per-	
	seguimento del fine sociale;	
	f) formazione del personale sanitario e sociale nell'ambito di operatività;	
	g) promozione culturale e sociale dell'attività preventiva e riabilitativa oggetto	
	dell'intervento.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a	

quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie od	
utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indiretta-	
mente attinenti ai medesimi, nonché fra l’altro, per la sola indicazione esemplificati-	
va:	
a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie	
se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all’attività sociale;	
b) costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata, anche	
cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto	
qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la coo-	
perativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fi-	
dejussori diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare	
gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
e) la cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei	
soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la	
raccolta di prestiti, limitata ai propri soci ed effettuata esclusivamente ai fini del con-	
seguimento dell’oggetto sociale. E’ pertanto tassativamente vietata la raccolta del ri-	
sparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
la ristrutturazione od il potenziamento aziendale;	
g) la cooperativa si propone, altresì, l’adozione di procedure di programmazio-	
ne pluriennale finalizzate allo sviluppo od all’ammodernamento aziendale.	
La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo V	

	del presente statuto.	
	La cooperativa potrà emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai	
	sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra disposizione in materia.	
	TITOLO III	
	SOCI LAVORATORI	
	Articolo 6	
	Requisiti dei soci	
	Sono denominati soci lavoratori i titolari di quote di capitale sociale che offrono	
	la propria attività lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, si avvalgono delle	
	prestazioni istituzionali di questa e partecipano alla gestione mutualistica.	
	Il numero dei soci lavoratori è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particola-	
	re coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa e comunque coloro che possono collaborare al raggiun-	
	gimento dei fini sociali.	
	I nuovi soci lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ra-	
	gione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa so-	
	ciale; i nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un terzo del numero totale dei soci lavoratori.	
	Ai nuovi soci lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti di-	
	ritti ed obblighi:	
	- non eleggibilità alle cariche sociali;	
	- non diritto al voto.	
	Al termine di un periodo di anni uno il nuovo socio lavoratore è ammesso a go-	

	dere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione	
	del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in una	
	delle forme di cui all'art.4 del presente statuto, al tramite di apposito atto stipulato tra	
	le parti, disciplinato da apposito regolamento interno.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed ammini-	
	strativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.	
	Possono altresì rivolgere la domanda di ammissione a socio coloro che, condi-	
	videndo lo scopo e le finalità della Cooperativa, siano intenzionati a prestare le loro	
	attività in modo gratuito in qualità di “soci volontari”, secondo quanto previsto	
	dall’art.2 della legge 8 novembre 1981 n.381; nella domanda di ammissione deve es-	
	sere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. Il numero dei	
	soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci vo-	
	lontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	Possono essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei	
	cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbia-	
	no interessenze dirette, imprese identiche ed affini all’attività esercitata dalla coope-	
	rativa ed in concorrenza con quest’ultima salvo diverse deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione	
	di lavoro.	
	In caso di instaurazione di un rapporto di lavoro in forma autonoma, la Cooperativa	
	acconsente a che il rapporto non sia di natura esclusiva, permettendo pertanto al so-	
	cio lavoratore autonomo di svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi.	

	Articolo 7	
	Ammissione nuovi soci	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare al consiglio	
	di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;	
	b) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà mai	
	essere inferiore a numero 20 (venti), ossia ad € 1.040,00 (millequaranta virgola zero	
	zero) e che dovrà essere versata nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del presente	
	statuto;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità profes-	
	sionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifi-	
	che competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore e distinto rap-	
	porto di lavoro in conformità con i contenuti di cui all'art. 4 del presente statuto e con	
	i contenuti dell'apposito regolamento interno, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni a lui	
	noti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, legge	
	381/1991, oltre ai dati contenuti all'art. 6, dovrà essere perfettamente specificato la	
	volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita se-	
	zione del libro soci.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui	
	all'art.6 del presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto ar-	
	ticolo indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria ordinaria	
	dei soci lavoratori, ovvero quella speciale dei soci lavoratori in formazione od in in-	
	serimento prevista dall'art. 5 del presente statuto.	

	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente	
	verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio	
	di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione	
	della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione	
	nel libro dei soci lavoratori.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministra-	
	zione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di ammini-	
	strazione, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del dinie-	
	go, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domanda	
	non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima suc-	
	cessiva convocazione.	
	Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8	
	Trasferimento delle azioni	
	Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da azioni che sono sempre no-	
	minative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli né essere cedute con	
	effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.	
	Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunica-	
	zione al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato	
	al socio lavoratore entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso tale	

11 di 48

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Articolo 10

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Articolo 11

Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1 - in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto di-

	sposto dall'art.12 punto 4, lettera a 5;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1 - in presenza di recesso contrattuale comunicato alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla coopera-	
	tiva. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statu-	
	to, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di	
	amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi	
	al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal rice-	
	vimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo al comma 1, punto C), in caso	
	di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui	
	si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n.	
	117.	
	Articolo 12	
	Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti del	
	socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per la sua ammissione;	
	b) sia stato dichiarato interdetto;	

c) sia sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

d) abbia richiesto ed ottenuto una pensione di vecchiaia ed in ogni caso abbia compiuto il 65mo anno di età.

Quando ricorrono particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza il socio che si trovi nelle condizioni previste dai punti c) e d), fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti per l'esclusione.

Articolo 13

Esclusione

L'esclusione sarà pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio lavoratore:

1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.6;

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:

a. subordinato

1. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa;

2. per mutuo consenso;

3. per dimissioni, anche in periodo di prova;

4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro

	b. subordinato	
	1. per mutuo consenso,	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza, da parte della cooperativa;	
	5) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	7) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 12;	
	8) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la previa autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	11) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa;	
	12) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole	

	le inadempimento come delimitato dall'art. 1455 del Codice Civile;	
	13) che venga condannato con una sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda impossibile il rapporto sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4, in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine dei sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Articolo 14	
	Controversie in materia di recupero ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci lavoratori destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie potranno essere demandate alla decisione del collegio arbitrale, regolate dall'art.47 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del	

consiglio dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 15

Diritti conseguenti al recesso od all’esclusione

I soci lavoratori receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle azioni sottoscritte da essi effettivamente versate, aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma del successivo art.29 del presente statuto. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle vendite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all’importo come sopra determinato.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile, la liquidazione od il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduto od esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Articolo 16

Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l’ammissione alla cooperativa hanno diritto al rimborso delle azioni effettivamente versate ed even-

18 di 48

	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì conto della quantità	
	e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato,	
	il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavo-	
	ro prestato e, comunque, in assenza di contratti od accordi collettivi specifici, non in-	
	feriore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, pro-	
	duuttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi	
	aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della pro-	
	pria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle	
	esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non con-	
	sentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazio-	
	ne potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del	
	socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed eco-	
	nomici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	SOCI ONORARI E FINANZIATORI	
	Articolo 19	
	Soci onorari	
	Sono soci onorari le persone fisiche che in passato hanno rivestito la qualifica di	
	socio lavoratore e/o hanno conferito alla cooperativa un apporto particolarmente si-	
	gnificativo attraverso il loro lavoro in qualità di soci lavoratori o attraverso rapporti	

di collaborazione in qualità di esponenti di associazioni.

La qualifica di socio onorario viene attribuita dal consiglio di amministrazione a seguito di apposita delibera su proposta di uno o più consiglieri.

Il socio onorario non ha obbligo di conferimento e può partecipare alle assemblee della cooperativa senza diritto di voto.

Articolo 20

Soci sovventori e loro conferimento

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all’art. 4 delle legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I soci sovventori persone fisiche ed i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

Il valore di ciascuna azione è di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

Articolo 21

Acquisto della qualità di socio sovventore

L’emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci lavoratori sulle azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto al dividendo corrisposto ai soci lavoratori;	
	d) l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sov-	
	ventore può esercitare la facoltà di recesso.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in	
	conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea ordinaria.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce, altresì, i compiti che vengono at-	
	tribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministra-	
	zione.	
	Articolo 22	
	Diritti dei soci sovventori	
	A ciascun socio sovventore persona fisica potrà essere attribuito un solo vo-	
	to.	
	A ciascun socio sovventore, diverso dalla persona fisica, non potranno essere	
	attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.	
	Nel caso in cui il socio lavoratore sia anche socio sovventore, lo stesso avrà di-	
	ritto ad un solo voto quale socio lavoratore, nel rispetto di quanto stabilito	
	dall'articolo 2538, comma 2°, del codice civile.	
	L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data	
	dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno tre mesi.	

	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare,	
	in ogni caso, il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovven-	
	tori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rap-	
	porto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti	
	da essi riportati.	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei	
	soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci lavoratori.	
	Articolo 23	
	Obblighi dei soci sovventori	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo, ai sovventori si appli-	
	cano le disposizioni dettate per i soci lavoratori in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e	
	le cause di incompatibilità.	
	I soci sovventori sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti	
	dall'apposito regolamento;	
	2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti della cooperativa e delle delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad es-	
	si applicabili.	
	Articolo 24	
	Trasferimento delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea ordinaria in sede di	
	emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente	
	previo gradimento motivato del consiglio di amministrazione.	

	Articolo 25	
	Recesso dei soci sovventori	
	Il recesso dei soci sovventori è disciplinato dall’articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai soci sovventori spetta inoltre il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’assemblea in sede di emissione delle azioni, a norma del precedente comma 1, lettera d), articolo 21.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 29 del presente statuto.	
	Nel caso di liquidazione della cooperativa, le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.	
	Articolo 26	
	Possessori di azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell’assemblea ordinaria, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art. 5, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell’articolo 5 del presente statuto.	
	La cooperativa, ricorrendone le condizioni e le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).	

	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in mi-	
	sura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i	
	quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci la-	
	voratori.	
	All’atto dello scioglimento della cooperativa le azioni di partecipazione coope-	
	rativa, hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote,	
	per l’intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta ridu-	
	zione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la	
	parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplina-	
	ta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approva-	
	to dall’assemblea ordinaria dei soci che dovrà determinare anche l’eventuale durata	
	minima del rapporto sociale.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal	
	regolamento di emissione;	
	2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad esse appli-	
	cabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 27	
	Patrimonio sociale	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	

a)	dal capitale sociale dei soci lavoratori, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero);
b)	dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero), destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico od alla ristrutturazione od al potenziamento aziendale di cui all’art.5 del presente statuto;
c)	dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di € 52,00 (cinquantadue virgola zero zero);
d)	dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;
e)	dalla riserva legale formata con le quote degli utili di esercizio di cui all’art.29 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, deceduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
f)	da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;
g)	dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all’articolo 28 29 del presente statuto;
h)	dalla riserva straordinaria.
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte, ed eventualmente rivalutate.
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento.
	La riserva divisibile di cui al precedente punto g) può essere ripartita esclusi-

	vamente tra i possessori degli strumenti finanziari diversi dai soci lavoratori.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art.2346, com-	
	ma 1, del Codice Civile.	
	Articolo 28	
	Esercizio sociale e bilancio	
	L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede	
	alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge, e del bilancio sociale di	
	cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, qualora ne ricorra l’obbligo.	
	Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta	
	con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di pre-	
	valenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, del-	
	la disposizione di cui all’art. 111 septies, R.D. 30 marzo 1942, n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale,	
	in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il ca-	
	rattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione	
	gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo	
	all’ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione en-	
	tro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla	
	redazione del bilancio consolidato e comunque quando lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla	
	chiusura dell’esercizio sociale.	

	Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della	
	scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare	
	le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento	
	del termine fino a 180 giorni.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella	
	relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia,	
	può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero	
	mediante aumento gratuito delle rispettive azioni sottoscritte e versate, ovvero anche	
	mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli artt. 4 e 5 della Legge 31 gennaio	
	1992, n. 59. Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica	
	dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli ammini-	
	stratori o stabilito da apposito Regolamento.	
	La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzio-	
	nale alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico, in relazione	
	all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale ed in re-	
	lazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno	
	definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento	
	interno, ai sensi dell'art. 2521 del Codice Civile.	
	Articolo 29	
	Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto	
	destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;	

b)	una quota pari al 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92;	
c)	un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno secondo le modalità proposte dal consiglio di amministrazione o previste in apposito Regolamento, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dalle leggi vigenti in materia;	
d)	un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:	
1)	ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
2)	ai soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
e)	un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi dalle azioni di sovvenzione e dalle azioni di partecipazione cooperativa, quale dividendo, da determinarsi come segue:	
-	in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui al precedente punto 1, qualora in possesso dei soci lavoratori;	
-	nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea ordinaria in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	
f)	un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
g)	un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai soci lavoratori;	

h) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione o da apposito regolamento, nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti;

i) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve divisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 30

Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETÀ	
	Articolo 31	
	Organi sociali e relativi libri	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, monocratico o collegiale, se nominato;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	La Cooperativa deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati o aderenti;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione,	
	dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.	
	I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo	
	di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura	
	dell'organo cui si riferiscono.	
	I Soci lavoratori e sovventori hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richie-	
	sta scritta all'Organo Amministrativo, il quale deve provvedere entro 10 giorni.	
	SEZIONE I – ASSEMBLEA	
	Articolo 32	

	Convocazione	
	Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente	
	l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella se-	
	de od altrove, purché nel territorio nazionale) e della data ed ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la pri-	
	ma, con avviso comunicato ai soci con i mezzi che garantiscano la prova	
	dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio	
	risultante dal libro dei soci.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto	
	e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipo-	
	tesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai com-	
	ponenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione ed in aggiunta a quella ob-	
	bligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità di-	
	retta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto nel precedente articolo 28	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo cre-	
	da necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trat-	
	tare, dall'Organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un quinto dei voti	
	spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data	

della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 33

Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) provvede alle nomine e revoche dei componenti il consiglio di amministrazione e ne determina il periodo di durata del mandato ed il numero, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 39 del presente statuto;
- 3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
- 4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritiene comunque opportuno, l'Organo di controllo, ed in caso di collegio sindacale ne elegge tra i componenti del medesimo il Presidente, e ne fissa i relativi compensi; delibera l'eventuale revoca;
- 5) conferisce e revoca, sentito l'Organo di controllo se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo articolo 42 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex articolo 2409 bis, se nominato; promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste

	per l'assemblea straordinaria;
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
	9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno e dalle leggi vigenti in materia;
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
	11) delibera l'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
	12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale;
	13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale di cui all'art.5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza o sottoposta al suo esame dagli amministratori.
	Articolo 34
	Assemblea straordinaria
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento e sulla nomina,

	sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente at-	
	tribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espres-	
	samente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministra-	
	zione:	
	a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile;	
	b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
	c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della so-	
	cietà;	
	d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative;	
	e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	Articolo 35	
	Quorum costitutivi e deliberativi	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più	
	uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci interve-	
	nuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano;	
	per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà nor-	
	malmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a	
	scrutinio segreto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordi-	
	naria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza as-	
	soluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea	

	straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con	
	il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Articolo 36	
	Intervento – voto – rappresentanza	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei	
	soci lavoratori e nel libro dei soci sovventori da almeno novanta giorni e che non sia-	
	no in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.	
	Ogni socio lavoratore e sovventore persona fisica ha un solo voto, qualunque	
	sia il numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio sovventore diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un nu-	
	mero di voti stabilito dall’apposito regolamento interno, nel rispetto di quanto previ-	
	sto dal precedente articolo 22 del presente statuto.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito	
	più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale, ai sensi dell’art.2526/2.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente	
	all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio lavoratore o sovventore, che non sia	
	amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Cia-	
	scun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in assemblea anche	
	dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che colla-	
	borano nell’impresa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conser-	
	vate tra gli atti sociali.	

	Articolo 37	
	Presidenza dell’assemblea	
	L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e,	
	in sua assenza, dal Vice Presidente del consiglio di amministrazione o da persona de-	
	signata dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risul-	
	tati delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un no-	
	taio.	
	Articolo 38	
	Assemblea speciale di possessori delle azioni di partecipazione coopera-	
	tiva	
	L’assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa,	
	per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei so-	
	ci, viene convocata dal consiglio di amministrazione della cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da	
	almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa devono depositare i titoli, qualora emessi, almeno cinque giorni prima	
	della data fissata per l’assemblea presso la sede sociale.	
	L’assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali della cooperativa e	

	chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impu-	
	gnare le deliberazioni; deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'assemblea speciale e tutelare degli interessi comuni dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei rapporti con la società.	
	SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Articolo 39	
	Nomina – composizione – durata	
	Il consiglio di amministrazione si compone da cinque a quindici consiglieri	
	eletti dall'assemblea generale.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori ovvero tra	
	le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo	
	la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso il consiglio scade alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della propria carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindaca-	
	le, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di	
	particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati	
	dall'assemblea.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può dele-	
	gare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere	
	oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'art.2381 del codice civile, anche i pote-	
	ri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che in-	
	cidono sui rapporti mutualistici con i soci.	

38 di 48

due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera semplice, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri ed i componenti effettivi dell'Organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. La parità di voti importa la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci ed amministratori oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'Organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impu-

	gnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere ver-	
	balizzate nell'apposito libro sociale.	
	Gli amministratori, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono	
	indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2428 del codice civile, i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico,	
	nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere eser-	
	citata da soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.	
	Alle sedute del consiglio di amministrazione è consentita la presenza dei soci	
	senza diritto alla parola, salvo richiesta diversa dalla maggioranza assoluta dei consi-	
	glieri.	
	Articolo 41	
	Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consi-	
	glio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, pur-	
	ché la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da ammini-	
	stratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,	
	quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostitu-	
	zione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in	
	carica all'atto della loro nomina.	
	Fatta salva la norma di cui all'art.2386 del codice civile, il consiglio di am-	
	ministrazione, totalmente o in maggioranza dimissionario continua a svolgere le sue	

	mansioni fino al rinnovo che dovrà essere effettuato, nel rispetto dei tempi minimi	
	previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal consiglio stesso,	
	o, in mancanza dal l’Organo di controllo, immediatamente dopo le dimissioni.	
	Articolo 42	
	Presidente	
	Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma	
	sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni	
	o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrati-	
	va, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Prevvia autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte	
	dei propri poteri, al Vice Presidente o ad un membro del consiglio, nonché con spe-	
	ciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del	
	giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie	
	iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni	
	spettano al Vice-Presidente.	
	SEZIONE III – ORGANO DI CONTROLLO E CONTROLLO CONTABILE	
	Articolo 43	
	Organo di controllo	
	Nomina – composizione – durata	

	L'Organo di controllo può essere monocratico (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio	
	Sindacale). La sua nomina è obbligatoria quando nei casi previsti dalla legge.	
	Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea a norma del precedente artico-	
	lo 32, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti	
	di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre	
	nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indi-	
	sponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci sono ineleggibili e, se eletti, decadono dall'incarico nei casi previsti	
	dall'art.2399 del codice civile.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La	
	cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il col-	
	legio è stato ricostituito.	
	I sindaci sono rieleggibili.	
	Articolo 44	
	Competenza e riunioni	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul	
	concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto	
	dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.	
	L'Organo di Controllo effettua le verifiche periodiche almeno ogni novanta	

	giorni e delle verifiche deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, è regolarmente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione,	
	alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.	
	In caso di omissione od ingiustificato ritardo da parte degli amministratori,	
	l'Organo di controllo deve convocare l'assemblea ad eseguire le pubblicazioni pre-	
	scritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di	
	amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico	
	ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono	
	indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art.2429 del codice civile i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Do-	
	vranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513	
	del codice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione di cui all'art.111	
	septies, R.D. 30 marzo 1942, n.318.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti	
	di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispe-	
	zione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci	
	che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.	
	La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere	
	promossa da almeno un decimo dei soci.	
	Articolo 45	
	Controllo contabile	

	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di re-	
	visione.	
	L’incarico di controllo contabile è conferito dall’assemblea, sentito l’Organo di	
	controllo ove nominato; l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore	
	od alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.	
	L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea con-	
	vocata per l’approvazione del bilancio, relativo al terzo esercizio dell’incarico.	
	I revisori contabili sono ineleggibili all’incarico di controllo contabile e, se elet-	
	ti, ne decadono nei casi previsti dalla legge.	
	Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualifi-	
	cazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai	
	soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare	
	tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei	
	fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corri-	
	spondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se so-	
	no conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilan-	
	cio consolidato, ove redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di legge, l’assemblea potrà affidare il controllo conta-	
	bile all’Organo di Controllo, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI VARIE	

	Articolo 46	
	Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	Articolo 47	
	Devoluzione patrimoniale	

	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione	
	dell’intero patrimonio sociale nelle forme e con le modalità di cui all’art. 9 del	
	D.Lgs. 117/2017, dedotti nell’ordine:	
	a) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventual-	
	mente maturati;	
	b) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente ri-	
	valutati e i dividendi eventualmente maturati;	
	c) il rimborso delle azioni versate dai soci lavoratori, eventualmente rivalutate e	
	i dividendi eventualmente maturati;	
	d) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.	
	Articolo 48	
	Clausola arbitrale	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati	
	dall’assemblea e più in generale del rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla	
	validità, interpretazione e l’applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari	
	o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative alla decadenza, al	
	recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra	
	soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a	
	cura del Presidente della Camera di Commercio di Bologna; l’autorità di nomina	
	provvederà anche alla designazione del Presidente del collegio.	
	Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettua-	
	ta, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha	
	sede legale la cooperativa.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie pro-	
	mosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti,	

	essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del	
	relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto della controversia.	
	L'arbitro sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando,	
	altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approva-	
	te con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due	
	terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta gior-	
	ni, esercitare il recesso.	
	Articolo 49	
	Disposizioni finali	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 27,28,29 e 46 sono inderogabili	
	e devono essere in fatto osservate.	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione po-	
	trà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dei soci riuniti in assemblea.	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente	
	Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.	
	F.to: DONATELLA CIMATTI	
	RAFFAELE VANNINI notaio	

Atto in esenzione dal bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.